



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 242/10/CSP

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO DEL POPOLO DELLA LIBERTÀ
CONCERNENTE LA TRASMISSIONE ANNO ZERO DEL 23 SETTEMBRE
2010
(RAI DUE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti dell'11 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'esposto presentato in data 28 settembre 2010 dal Sen. Sandro Bondi, dall'On. Ignazio La Russa e dall'On. Denis Verdini in qualità di coordinatori nazionali e rappresentanti legali del Popolo della Libertà (prot. Agcom 56712 del 30 settembre 2010), con il quale è stata segnalata la presunta violazione degli articoli 3,7, 45 e 48 del decreto legislativo n. 177/2005 con riferimento alla trasmissione *“Anno Zero”*, andata in onda su Rai Due il 23 settembre 2010, dal titolo *“Scacco al Premier”*. In particolare, nell'esposto è stato eccepito che nella predetta trasmissione, che si è incentrata sulla cosiddetta *“vicenda Montecarlo”* e sull'attuale situazione politica del Paese, mancava la presenza di un esponente del Popolo della Libertà, partito di maggioranza direttamente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

coinvolto nei temi politici oggetto del dibattito, così integrando una lesione del principio del contraddittorio e della *par condicio*, nonché dei principi di obiettività, lealtà, imparzialità e correttezza, cui deve ispirarsi l'informazione, richiamati dagli artt. 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione, così come riaffermati dall'Autorità nella delibera n. 22/06/CSP, e degli artt. 45 e 48 dello stesso Testo unico relativi ai compiti specifici del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

VISTE le risultanze dell'analisi della trasmissione effettuata dal competente Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla società Isimm ricerche, da cui è emerso che alla trasmissione oggetto di esposto, che si è incentrata sulla cosiddetta "vicenda Montecarlo" e sull'attuale situazione politica del Paese, hanno partecipato in qualità di ospiti politici intervistati in studio l'On. Italo Bocchino, appartenente al gruppo parlamentare Futuro e Libertà per l'Italia, il Sen. Roberto Castelli appartenente al gruppo parlamentare Lega Nord e l'On. Antonio Di Pietro appartenente al gruppo parlamentare Italia dei Valori. Nel pubblico era presente il consigliere regionale del Popolo della Libertà del Lazio Chiara Colosimo, intervistata da Giulia Innocenzi della redazione di Anno Zero, che ha svolto un breve contraddittorio con l'on. Bocchino;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata" e che "Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico". In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano "alla diffusione di notizie nei programmi di informazione". La Corte



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione "che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva," e ha soggiunto che "l'espressione diffusione di notizie" va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata";

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra "programmi di informazione" e "comunicazione politica radiotelevisiva" ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO, pertanto, che il principio della pari presenza dei soggetti politici non può essere rigidamente applicato alle trasmissioni di informazione, in particolare al di fuori dei periodi di svolgimento di campagne elettorali. La vigilanza dell'Autorità sul rispetto della parità di trattamento tra i soggetti politici al di fuori dei periodi elettorali, si rivolge, infatti, al ciclo della trasmissione per cui il pluralismo degli spazi televisivi può ritenersi rispettato anche nell'arco di più puntate della stessa trasmissione, purché complessivamente sia rispettato il principio dell'equilibrio delle presenze e della parità di trattamento tra i diversi soggetti politici, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della delibera n. 22/06/CSP;

RILEVATO che nella trasmissione oggetto dell'esposto è stato presente il Sen. Roberto Castelli il quale, ancorché non appartenente al partito esponente, ha comunque assicurato l'esposizione del punto di vista dello schieramento politico di maggioranza sui temi politici oggetto di dibattito e che nella puntata successiva della trasmissione Anno Zero, andata in onda il 30 settembre 2010, dal titolo "Crisi di regime", è stato presente l'on. Ignazio La Russa esponente del Popolo della Libertà, così realizzando un autonomo riequilibrio delle presenze;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

L'archiviazione dell'esposto di cui in premessa

Roma, 11 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola